



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

UFFICIO GARE

DETERMINA N. 184 DEL 06/04/2022

OGGETTO: SAG - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE INTERCOMUNALE: REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO E DELLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE RELATIVI AL PIANO URBANISTICO GENERALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA. CIG 8949763A0F - CUP G92C21000220007. ESCLUSIONE CONCORRENTE E REVOCA AGGIUDICAZIONE.

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 27 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’atto avente ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2024. Triennio 2022-2024”;
- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 28 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’atto avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs n. 118/2011)”;
- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 123 del 20/12/2021 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’atto avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000): Assegnazione delle risorse finanziarie”;

Richiamati:

- il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 80 dello stesso recante “Motivi di esclusione”;
- il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio Associato Gare, approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 27/02/2017;

Richiamata inoltre la determinazione n. 445 del 22/10/2021 con la quale il Responsabile del Servizio di Pianificazione Associata – Ufficio di Piano:

- ha deciso di procedere all'affidamento dei servizi di supporto alla redazione del Piano Urbanistico Generale Intercomunale: redazione del quadro conoscitivo diagnostico e della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale relativi al Piano Urbanistico Generale Intercomunale dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, tramite procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
- ha stabilito che valore complessivo stimato dell'appalto, è pari ad € 215.934,16 di cui:
 - € 157.629,00 importo a base d'asta;
 - € 50.000,00 importo di eventuali attività opzionali previste in Capitolato speciale d'appalto;
 - € 8.305,16 importo degli oneri contributivi professionali (4%);
- ha delegato l'espletamento della procedura di gara al Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia tramite la piattaforma telematica SATER (Sistema Acquisti Telematici Regione Emilia Romagna) messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia Romagna, in ottemperanza di quanto indicato all'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, mediante una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, derivante dal miglior rapporto tra qualità e prezzo ai sensi degli artt. 95 comma 3 lett. b) e 156 del D. Lgs. 50/2016;
- ha approvato il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Allegato A al Capitolato e i criteri di valutazione delle offerte, tutti allegati al provvedimento, che fanno parte integrante e sostanziale dello stesso anche se non pubblicati;
- ha definito che i requisiti di accesso alla procedura sono stati concordati in sede di redazione degli atti di gara dal Responsabile del Servizio di Pianificazione Associata e dalla Responsabile del Servizio Associato Gare;

Richiamati infine i propri precedenti atti:

- determinazione n. 449 del 25/10/2021 di approvazione degli atti di gara relativi alla procedura aperta di cui sopra da esperire sulla piattaforma telematica "SATER" messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia Romagna; la procedura avrebbe avuto scadenza alle ore 12:00 del 26/11/2022;
- atto interno di costituzione del seggio di gara in data 30/11/2021 il seggio di gara per la fase di ammissione dei concorrenti, a tal riguardo si veda atto prot. interno n. 2021/25585 del 29/11/2021; con successivo atto interno di modifica della composizione del seggio per assenza di uno dei testimoni prot. interno n. 2021/27079 del 15/12/2021 si costituiva in data 15/12/2021, di nuovo il seggio di gara;
- Determinazione n. 605 del 27/12/2021 con la quale si è nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta;
- Determinazione n. 611 del 29/12/2021, recante "aggiudicazione non efficace", con la quale si è preso atto e approvato ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 quanto indicato nei verbali di gara relativi alla proposta di aggiudicazione sottoposta dalla Commissione Giudicatrice in merito alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi di supporto alla redazione del Piano Urbanistico Generale

Intercomunale: redazione del quadro conoscitivo diagnostico e della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale relativi al Piano Urbanistico Generale Intercomunale dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, nei confronti del concorrente: RTI ARCHLIVING S.R.L. CON LOGO ARCHLIVING S.R.L. LABORATORIO DI PROGETTAZIONE - ing. Vincenzo Baccan - DOTT. GEOLOGO BERARDINI COSTANTINO - CONSORZIO FUTURO IN RICERCA - PAISA' ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO STIGNANI ASSOCIATI S.R.L. - STUDIO ARCHITETTO GUIDO GEUNA che ha ottenuto un punteggio complessivo riparametrato di 92,17/100; – riferimenti Mandataria: ArchLiving S.r.l. Via Monsignor Maverna n. 4 – 44122 Ferrara - P.IVA 01835300383;

Dato atto che:

- l'efficacia della predetta determinazione n. 611 del 29/12/2021 risultava condizionata al positivo esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura d'appalto da parte del concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016;
- a seguito della predetta verifica, si riscontrava l'irregolarità fiscale di una delle società Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Impresa di natura mista, attraverso la nota dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio assunta agli atti prot. 659 del 11/1/2022; nota che esplicitava n. 5 violazioni definitivamente accertate di natura tributaria e fiscale eccedenti il limite massimo previsto dall'art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 che rimanda all'importo di cui all'art. 48bis, comma 1 e 2 d.p.r. 602/1973, ossia Euro 5.000,00;
- in sede di compilazione del DGUE (documento di gara unico europeo) la Mandante aveva dichiarato di avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali;
- con nota prot. 1811 del 24/01/2022 si chiedevano chiarimenti al soggetto interessato sulle 5 violazioni in questione;
- con nota assunta agli atti prot. 2512/2021 in data 31/01/2022, l'interessato confermava di essere in regola, senza tuttavia allegare documentazione idonea e sufficiente a provare tale affermazione;
- con nota prot. 2838 del 2/2/2022 si reiterava la richiesta al soggetto interessato chiedendo specifiche e puntuali spiegazioni riferite alle 5 violazioni definitivamente accertate ed in particolare la presentazione di documentazione a corredo e a comprova della regolarità dallo stesso dichiarata;
- l'interessato rispondeva con nota assunta agli atti prot. 3004 del 03/02/2022 presentando nota dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nella quale la medesima Agenzia dichiarava che le violazioni erano inserite in tre piani di dilazioni protocollati in data 14/12/2021, 29/12/2021 e 19/01/2022;
- constatato che si trattava di protocollazioni tutte in date successive alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, che per la gara in oggetto scadeva il 26/11/2021, si procedeva, con nota prot. 4429 del 16/2/2022 alla ulteriore richiesta di presentazione di documentazione a dimostrazione che le richieste di piani di dilazione avessero data antecedente la data di scadenza della procedura di gara;
- l'interessato riscontrava tale ulteriore richiesta con nota prot. 4631 del 18/02/2022 specificando che i piani di dilazione indicati consistevano in riammissione a piani di ammortamento già approvati ed erano riferiti a cartelle per le quali era stata concessa dilazione di pagamento in

date diverse e precedenti all'anno 2020, ma neppure in tale occasione allegava sufficiente documentazione a comprova;

- in parallelo, con nota prot. 4872 del 21/02/2022, la scrivente chiedeva all'Agenzia delle Entrate Riscossione competente per territorio se le violazioni del concorrente facessero parte di piani di dilazione aventi richiesta presentata dallo stesso in data antecedente il 26/11/2021;
- l'Agenzia rispondeva in data 8/3/2022 con nota assunta agli atti prot. 6518 confermando che le cartelle dalla 1 alla 5 erano effettivamente comprese nei piani di rateazione indicati, ma non indicava se le relative richieste fossero precedenti alla data del 26/11/2021;
- a seguito di istanza di proroga avanzata dalla Mandante, assunta agli atti prot. 5922 del 3/3/2022 e motivata dall'impossibilità di ottenere dall'Agenzia dell'Entrate le relative attestazioni in tempo utile, veniva concesso, con prot. 6150 in data 4/3/2022, il termine richiesto sino al 14/3/2022 per fornire la documentazione volta a dimostrare quanto richiesto;
- in data 14/3/2022 con nota prot. 7034 il concorrente presentava ulteriore documentazione con la quale tuttavia dimostrava solo in relazione a n. 3 delle violazioni suddette che la richiesta di rateizzazione era precedente la data del 26/11/2021, corrispondente alla scadenza delle domande; mentre nessuna prova era presentata per 2 delle violazioni di cui ai suddetti punti la cui somma supera la soglia di gravità di cui al richiamato art. 48bis d.p.r. n. 602/1973;
- pertanto in data 21/3/2022 con nota prot. 7856 si sottoponeva al concorrente l'ultima richiesta di spiegazioni relativa alla documentazione concernente le due violazioni mancanti e nella quale si specificava che in mancanza di spiegazioni si sarebbe provveduto alla esclusione del concorrente ed alla revoca dell'aggiudicazione definita con determinazione n. 611/2021;
- per tale ultima richiesta non si è ricevuta risposta alcuna;
- è infine pervenuta una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione competente per territorio in data 29/3/2022, assunta agli atti al prot. 8752 del 29/3/2022, che confermava che tre delle violazioni corrispondevano ad istanze presentate dal contribuente in data anteriore il 26/11/2022, mentre le due suddette violazioni erano successive a tale data ed in relazione alle stesse residuava un importo superiore alla soglia di gravità di cui al richiamato art. 48bis d.p.r. n. 602/1973 di € 5.000,00;

A seguito della sopra descritta istruttoria, svolta dalla scrivente a fronte delle dichiarazioni fornite dalla mandante rivelatesi solo parzialmente corrispondenti al vero e dei riscontri parziali;

- visto l'art. 80 comma 4 che si riporta: *“4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,*

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero *delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.*"

- considerato che le violazioni rispetto alle quali la Mandante non ha dimostrato di avere pagato né presentato l'impegno a pagare mediante rateizzazione in data antecedente al termine per la presentazione delle domande ammontano ad totale complessivo che supera complessivamente la soglia di gravità di cui al richiamato art. 48bis d.p.r. n. 602/1973 (cfr. TAR Sardegna n. 72 del 01/02/2022), si configurano pertanto quali violazioni "gravi", oltre che definitivamente accertate;
- considerato altresì che è irrilevante la postuma regolarizzazione, con richiesta di rateizzazione all'Agenzia delle Entrate anche in relazione a tali ulteriori violazioni poiché per giurisprudenza pacifica la regolarità fiscale deve sussistere al momento di presentazione dell'offerta (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5, con riguardo al D.U.R.C.),
- considerato infine che la mancata dichiarazione da parte della Mandante di non essere in regola in ordine agli obblighi contributivi, sia in occasione della presentazione della domanda sia in sede di verifica, pur nella consapevolezza di tali irregolarità, ha reso oltremodo gravosa l'attività dell'Amministrazione che, ciò nonostante, ha ritenuto, prima di assumere una definitiva determinazione, di garantire un contraddittorio;
- considerato peraltro che tale condotta, unitamente agli inadempimenti contributivi attestati dall'Agenzia delle Entrate, risulta rilevante anche ai fini di una valutazione complessiva circa l'affidabilità dell'operatore;

Preso atto pertanto che con determinazione n. 179 del 4/4/2022:

- si è provveduto alla esclusione del concorrente RTI ARCHLIVING S.R.L. CON LOGO ARCHLIVING S.R.L. LABORATORIO DI PROGETTAZIONE - ing. Vincenzo Bacchan - DOTT. GEOLOGO BERARDINI COSTANTINO - CONSORZIO FUTURO IN RICERCA - PAISA' ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO STIGNANI ASSOCIATI S.R.L. - STUDIO ARCHITETTO GUIDO GEUNA in quanto dalla verifica effettuata dei requisiti,

una delle Mandanti non è risultata regolare ai sensi del disposto dell'art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 come sopra indicato;

- conseguentemente, si è provveduto a revocare la determinazione n. 611 del 29/12/2021, recante “aggiudicazione non efficace” al suddetto concorrente, all'esito dei controlli e della verifica dei requisiti costituenti condizione necessaria affinché la medesima determina divenisse efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016;
- si è dato atto che si sarebbe provveduto allo scorrimento della graduatoria e con successivo atto all'aggiudicazione al successivo concorrente;

Preso atto, però, che tale determinazione n. 179/2022 per meri errori materiali risulta non regolare nella parte relativa alla pubblicazione dell'atto stesso, oltre che presentare dei refusi errati nell'indicazione degli atti generali di programmazione dell'Ente (approvazione della nota di aggiornamento DUP, del Bilancio e del PEG); ritenuto pertanto, nell'esercizio dell'autotutela dell'Ente provvedere all'annullamento della stessa ed alla sua sostituzione integrale con il presente atto con il quale si conferma:

- l'esclusione del concorrente RTI ARCHLIVING S.R.L. CON LOGO ARCHLIVING S.R.L. LABORATORIO DI PROGETTAZIONE - ing. Vincenzo Baccan - DOTT. GEOLOGO BERARDINI COSTANTINO - CONSORZIO FUTURO IN RICERCA - PAISA' ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO STIGNANI ASSOCIATI S.R.L. - STUDIO ARCHITETTO GUIDO GEUNA in quanto dalla verifica effettuata dei requisiti, una delle Mandanti non è risultata regolare ai sensi del disposto dell'art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 come sopra indicato;
- la revocare la determinazione n. 611 del 29/12/2021, recante “aggiudicazione non efficace” al suddetto concorrente, all'esito dei controlli e della verifica dei requisiti costituenti condizione necessaria affinché la medesima determina divenisse efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016;
- lo scorrimento della graduatoria e con successivo atto all'aggiudicazione al successivo concorrente;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016;
- l'articolo 107 D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- l'articolo 36, commi 2 e 3, dello Statuto dell'Unione inerente le competenze dei Responsabili dell'Unione tra cui quelle ad assumere gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il vigente Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio Associato Gare;
- la proroga, atto monocratico del Presidente dell'Unione del 27/12/2019 prot. 30682 avente ad oggetto: “Conferma conferimento incarico di Posizione Organizzativa Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 31/03/1999, 22/01/2004, 21/05/2018. Servizio Gare Associato”. Atto che attribuisce alla Dr.ssa Barbara Bellettini la Responsabilità del Servizio Associato Gare dell'Unione dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2022 e che conferisce alla medesima la titolarità del procedimento secondo gli artt. 5 e 7 della L. 241/1990 e pertanto risulta firmataria di tale atto;

Attestato che non vi sono impegni di spesa da assumere;

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:

1) di provvedere ad annullare, nell'esercizio dell'autotutela dell'Ente, la precedente determinazione n. 179/2022 in quanto per meri errori materiali risulta non regolare nella parte relativa alla pubblicazione dell'atto stesso, oltre che presentare dei refusi errati nell'indicazione degli atti generali di programmazione dell'Ente (approvazione della nota di aggiornamento DUP, del Bilancio e del PEG) e di provvedere alla sua integrale sostituzione con il presente atto;

2) di confermare di quindi:

- l'esclusione dalla procedura di gara il concorrente RTI ARCHLIVING S.R.L. CON LOGO ARCHLIVING S.R.L. LABORATORIO DI PROGETTAZIONE - ing. Vincenzo Bacca - DOTT. GEOLOGO BERARDINI COSTANTINO - CONSORZIO FUTURO IN RICERCA - PAISA' ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO STIGNANI ASSOCIATI S.R.L. - STUDIO ARCHITETTO GUIDO GEUNA in quanto dalla verifica effettuata dei requisiti, una delle mandanti non è risultata regolare ai sensi del disposto dell'art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 come sopra indicato;
- la revoca della determinazione n. 611 del 29/12/2021, recante "aggiudicazione non efficace" al suddetto concorrente;
- lo scorrimento della graduatoria e con successivo atto di procedere all'aggiudicazione al successivo concorrente;

3) di provvedere a dare comunicazione conferma dell'esclusione e di conferma della contestuale revoca di aggiudicazione al concorrente su indicato escluso ed al RUP Responsabile del Servizio di Pianificazione Associata – Ufficio di Piano oltre alle pubblicazioni di rito del presente è atto del provvedimento di esclusione;

4) di dare atto infine:

- che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che ai sensi di quanto indicato nel D. Lgs. 267/2000 tale provvedimento non necessita di impegno di spesa;
- che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

LA RESPONSABILE P.O
BARBARA BELLETTINI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)